

(N. 1756)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 21 giugno 1951
(V. Stampato N. 520-100) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 GIUGNO 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119, il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è ratificato con le modificazioni di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

La detrazione dalla retribuzione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, non si applica ai titolari di pensione, quando la retribuzione non superi le lire 5 mila mensili. In questi casi per retribuzione deve intendersi tutto quanto, a qualsiasi titolo, viene erogato, in danaro o in na-

tura, dal datore di lavoro per sé o per conto di altri enti, al lavoratore pensionato, in dipendenza della prestazione d'opera.

Quando la retribuzione supera le lire 5 mila mensili, la detrazione dalla retribuzione sarà limitata all'importo dell'eccedenza, quando questa è inferiore all'importo dell'assegno di contingenza ed assegni supplementari; sarà invece effettuata per l'intero importo degli assegni, quando l'eccedenza delle lire 5 mila è pari o superiore all'importo degli assegni stessi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

**DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

29 LUGLIO 1947, N. 689

Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 1.

È costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo di solidarietà sociale » per provvedere alla corresponsione di un assegno temporaneo di contingenza ai titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione obbligatoria di cui al regio-decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie, ed in base ad altre forme obbligatorie di previdenza, sostitutive dell'assicurazione predetta, nonchè ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi in seguito ad iscrizione nella assicurazione facoltativa.

L'assegno di cui al precedente comma non è dovuto ai titolari di rendite vitalizie immediate e ai titolari di pensioni derivanti da assicurazioni popolari.

Art. 2.

Ai titolari di due o più pensioni fra quelle indicate nel presente decreto non può essere corrisposto che un solo assegno.

Art. 3.

La misura mensile dell'assegno è fissato come segue.

a) per i pensionati di vecchiaia di età inferiore ai 65 anni, L. 800;

b) per i pensionati di invalidità di età inferiore ai 65 anni, e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione in seguito a morte di assicurato o pensionato, L. 1600;

e) per i pensionati di vecchiaia e di invalidità di età superiore ai 65 anni, lire 2400.

Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla lettera e) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

L'assegno temporaneo di contingenza assorbe l'integrazione concessa a carico dello Stato ai sensi del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375, che, pertanto, è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1947.

Art. 4.

All'onere derivante dalla corresponsione degli assegni previsti dal presente decreto si provvede con un contributo straordinario dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di assicurazione sostitutive di essa, con un contributo dei rispettivi datori di lavoro e con il concorso dello Stato.

L'onere di cui sopra è annualmente determinato sulla base del numero medio delle pensioni in corso di godimento nell'anno in ciascuno dei tre gruppi di pensionati di cui all'articolo 3 e delle corrispondenti misure degli assegni. Esso è posto per metà a carico dei datori di lavoro, per un quarto a carico dei lavoratori e per un quarto a carico dello Stato.

Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è stabilito in percentuale sulle retribuzioni, determinato col sistema della ripartizione, ed è riscosso nei modi e colla procedura stabiliti dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi alle pensioni.

Il contributo dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio in base alle risultanze del rendiconto del « Fondo » di cui all'articolo 1.

Nel determinare l'onere dei lavoratori e dei datori di lavoro, è tenuto conto degli eventuali avanzi o disavanzi verificatisi negli esercizi precedenti per effetto di inesatte previsioni della massa delle retribuzioni soggette a contribuzione e del numero delle pensioni fruente dell'assegno. Degli avanzi o disavanzi de-

rivanti dalla previsione del numero delle pensioni è tenuto conto anche nel determinare la misura del concorso dello Stato.

Art. 5.

Per l'anno 1947 il contributo a carico dei datori di lavoro è stabilito nella misura dell'8 per cento della retribuzione, quello a carico dei lavoratori nella misura del 4 per cento della retribuzione stessa.

Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, i contributi per l'anno 1947 sono stabiliti nelle misure seguenti:

a) per giornata di uomo salariato fisso o bracciante: datori di lavoro lire 9, lavoratori lire 4,50;

b) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro lire 4,50; lavoratori lire 2,25.

I contributi di cui al comma precedente sono accertati, riscossi e ripartiti unitamente a quelli supplementari per gli assegni familiari in agricoltura relativi all'anno 1947 e con la procedura e le modalità per essi previste.

Per gli anni successivi le percentuali di contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè i contributi per giornate di lavoro nel settore dell'agricoltura, saranno determinati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Qualora alla data del primo gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto di cui al comma precedente, che determina le misure dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti, sino a quando non sarà pubblicato il decreto stesso, a corrispondere i contributi nella misura fissata per l'anno precedente.

Art. 6.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo.

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione

corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

Art. 7.

Il pagamento degli assegni contemplati dal presente decreto decorre dal 1° luglio 1947; la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori decorrerà dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Nel settore agricolo i contributi per l'anno 1947 sono calcolati per ciascuna azienda sulla metà delle giornate accertate agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per lo stesso anno.

Art. 8.

Il « Fondo di solidarietà sociale » è gestito dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi posti a carico dello Stato occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Per l'esercizio 1947-1948 la somma a carico dello Stato è stabilita in via presuntiva in lire 7.260.000.000.

Art. 10.

Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai titolari di pensioni a carico del « Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » istituito con il decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311. I titolari delle pensioni predette non hanno diritto all'assegno nemmeno nel caso che fruiscono di altre pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

L'assegno di cui al presente decreto non spetta ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi. I lavoratori predetti sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

Pertanto il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione — e fino alla concorrenza di essa — l'importo dell'assegno previsto dall'articolo 3 e corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,

e di versarlo all'Istituto stesso, che lo accrediterà al « Fondo di solidarietà sociale ».

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le penalità previste al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 12.

Sono applicabili per le prestazioni e per i contributi previsti dal presente decreto le disposizioni contenute negli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, nonchè le altre disposizioni del decreto predetto, in quanto occorra e siano compatibili col presente decreto.